

TRIBUNALE DI TRENTO Procedure concorsuali

Procedura di concordato preventivo n. 4 / 2022 riunita alla procedura per la dichiarazione di fallimento n. 13 / 2022

Debitore:

Decreto

Il Tribunale, composto dai seguenti signori magistrati:

dott. Renata Fermanelli presidente

dott. Massimo Morandini giudice

dott. Benedetto Sieff giudice relatore

nel procedimento di cui in epigrafe,

sentito il giudice relatore in esito all'udienza del 20 luglio 2022 fissata per sentire il debitore ai sensi dell'art. 162, comma 2, 1. fall. a seguito dei rilievi di cui al decreto di questo Tribunale del 12-13 luglio 2022 comportanti inammissibilità della proposta di concordato presentata dal debitore;

preso atto che, nelle more, il debitore ha depositato una nuova domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo corredata di proposta, piano e documentazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 161 l. fall., rinunciando espressamente alla precedente domanda di ammissione alla medesima procedura ai sensi del comma 6 del citato articolo;

considerato:

- che la nuova domanda, sebbene presentata in data successiva all'entrata in vigore del nuovo c.c.i., deve ritenersi regolata dal r.d. n. 267 del 1942, in quanto

ILCASOLICA in pendenza di procedura per la dichiarazione di fallimento depositata nella vigenza del suddetto r.d., condividendosi sul punto l'orientamento già espresso da Tribunale di Udine con decreto del 21 luglio 2022 sub R.G. 5/2022 e da Tribunale di Verona con decreto del 27 luglio 2022 sub R.G. 19/2022

trattandosi di domande tutte volte a regolare la medesima situazione di crisi o di insolvenza, là dove l'art. 390, comma 2, c.c.i. tende ad attribuire prevalenza alla disciplina regolatrice della domanda anteriore, dovendosi avere riguardo alle procedure che possono potenzialmente essere aperte a seguito della presentazione di un primo ricorso sotto la vigenza della precedente disciplina legislativa, non necessariamente in stretta aderenza alla domanda contenuta in tale primo ricorso (pacifico che alla domanda di fallimento può conseguire, su istanza del debitore, l'apertura del concordato preventivo, occorrendosi accordare la precedenza a tale istanza, quantunque successiva), là dove lo spirito che anima la norma deve ritenersi essere quello di evitare ibride (e invero fonte di confusione) applicazioni, allo stesso caso, di disposizioni variamente tratte da entrambi gli apparati normativi, recanti sistemi paralleli ciascuno munito di una propria autonoma integrità tendente alla completezza (e corredato di norme interne di collegamento tra le varie procedure dal medesimo regolate; v. ad es. la dichiarazione di fallimento o la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale che, nei due sistemi, possono diversamente conseguire nei casi di inammissibilità, revoca o mancata omologazione del concordato preventivo; cfr. artt. 162, comma 2, 173,

ILCASO it 180, ultimo comma 1. fall., e gli artt. 47, 48 e 48 c.c.i.);

- che le sorti del piano nella sua interezza, data l'assenza di attivo attualmente liquidabile, e date le scarse possibilità di realizzazione della somma risarcitoria pretesa nei confronti di , circostanze ammesse dalla stessa debitrice sono affidate alla finanza esterna che dovrebbe progressivamente apportare, nell'arco di tre anni, (cfr. doc. 48 ricorso);
- che tale apporto a sua volta dipende, secondo la proposta e le verifiche condotte dal professionista designato dal debitore ex art. 161, comma 33, 1. fall., dalla capacità reddituale di ;
- che il professionista giunge a ritenere "astrattamente fattibile che il socio unico possa far fronte alle obbligazioni assunte e descritte in piano" (p. 32 relazione), il che tuttavia è insufficiente ai fini dell'attestazione di fattibilità del piano, giacché occorre verificare, quanto meno, una fattibilità del piano stesso in termini necessariamente concreti, almeno alla stregua di una probabile proiezione basata sugli elementi attuali e disponibili;
- che, peraltro, tale affermazione contrasta con quanto verificato dallo stesso suddetto professionista, il quale, tra le varie partecipazioni sociali di , di rilevante segnala che il medesimo è socio al 90% di tale , che al termine del 2021 ha prodotto un utile pari a euro 49.000,00, e al contempo socio al 100% di , che nell'ultimo bilancio depositato del 2018 esponeva rilevanti perdite di

- che tali elementi portano a escludere che disponga, nell'attualità, di un reddito tale da far fronte al fabbisogno concordario, richiedente una integrazione, secondo il piano, di euro 251.000,00 in tre anni (pari a: euro 104 il primo anno, tenendo conto che deve anche rientrare del debito nei confronti della società di euro 51 mila; euro 82.000,00 il secondo anno; euro 65.000,00 il terzo anno),
- che il professionista arriva invece a ritenere fattibile il piano, e tuttavia sulla base di un giudizio condizionato, e cioè "tenendo debitamente conto delle incertezze, delle criticità e delle variabili esposte nei precedenti paragrafi" (p. 36 relazione), riferendo di una "sostanziale fattibilità" (p. 37 relazione) che, tuttavia, non trova alcun preciso addentellato in una proiezione - per quanto inevitabilmente futura e incerta - basata su una dimostrazione di una almeno attuale e concreta capacità del finanziatore di fare fronte ai suoi impegni;
- che tale conclusione non consente di ritenere integrata l'attestazione di fattibilità del piano, tenuto presente che, come detto, al contrario emerge che nemmeno nell'attualità dispone delle risorse per onorare gli apporti periodici programmati, sì che il piano resta infine affidato alla mera speranza che aumenti la propria capacità reddituale;
- che il professionista non ha peraltro approfondito, né documentato, la situazione patrimoniale di , anche in relazione alla situazione patrimoniale delle società partecipate da (inclusa la stessa

ILCASO, occorrendo comprendere se da tali società possa derivare una ulteriore ragione di indebitamento per che comprometta ulteriormente la sua capacità di onorare l'impegno di apporto di finanza esterna;

- che, oltre a ciò, nemmeno è sufficiente la garanzia sussidiaria promessa, giacché, come previsto nella proposta e attestato dal professionista designato dal debitore, l'apertura di credito cui potrebbero accedere i terzi e sarebbe di importo massimo di euro 250.000,00 (p. 32 relazione), dunque in misura inferiore all'importo della finanza esterna promesso da che, lo si ricorda, permette di arrivare esattamente alla soglia del pagamento del 20% dei creditori chirografari;
- che tale ultima evenienza, unitamente all'altamente incerta incapacità del finanziatore di fare fronte ai propri impegni (che nel prossimo futuro potrebbe anche azzerarsi, specie considerando che la sua capacità reddituale sembra affidata interamente a capitale di rischio in società di non dimostrata solidità e affidabilità), non consente di ritenere che il concordato proposto assicuri il pagamento di almeno il venti percento dell'ammontare dei crediti chirografari, secondo quanto richiesto dall'art. 160, ultimo comma, l. fall.;
- che i rilievi che precedono possono essere emendati mediante una integrazione del piano che rechi una garanzia sufficientemente capiente (e magari giuridicamente solida), con ciò contestualmente superando i rilievi qui mossi alla relazione, la quale a quel punto dovrebbe essere meramente integrata in parallelo con il piano (in relazione alla eventuale garanzia prestata);

ILCASO.it comma 1, 1. fall.,

prende atto che la società debitrice ha rinunciato al concordato con riserva presentato ex art. 161, comma 6, 1. fall.;

concede al debitore termine di giorni quindici per apportare integrazioni al piano al fine di emendare la proposta dai rilievi che precedono.

<u>Si comunichi</u>, anche al pubblico ministero e al creditore istante di cui alla riunita procedura per la dichiarazione di fallimento.

Trento, 17 agosto 2022

Il presidente Renata Fermanelli